

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA
E ACQUACOLTURA - IL RESPONSABILE
STEFANO POMA

Spett.li
Polizie Locali Provinciali e
Metropolitana

C.A.
E.Q. Attività Faunistico-Venatorie,
Pesca e Tartufi

Area Sanità Veterinaria e Igiene degli
Alimenti della Regione Emilia-Romagna

Oggetto: invio chiarimento in relazione ai sistemi di imbracatura dei richiami vivi.

Buongiorno,

a seguito di diverse richieste di chiarimento provenienti dal territorio regionale in relazione ai sistemi di imbracatura dei richiami vivi, con particolare riferimento alla specie piccione, con la presente siamo a chiarire quanto segue.

Premesso che i principali riferimenti normativi relativi al tema in oggetto sono definiti come a seguire.

La Legge 157/92 prevede:

- Art. 5. *Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi:*
 - 1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

Viale Della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051.527.4820
tel 051.527.4843

E-mail: territoriorurale@regione.emilia-romagna.it
PEC: territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it

	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUM
A uso interno DP/ Classif.	400	120	30			2026	51

- 7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.
- Art. 21. *Divieti*:
 - 1. È vietato a chiunque: r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

La L.r. 8/94 prevede inoltre:

- Art. 55. *Detenzione e uso dei richiami vivi*:
 - In attuazione del comma 1 dell'art. 5 della legge statale, sono consentiti ...la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami allevati appartenenti alle specie cacciabili, secondo le disposizioni da emanarsi a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 62.
 - 1 bis. È consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico provenienti da allevamento.

La D.G.R. 1074/2008 all'art. 4, comma 3, prevede infine che: "È altresì consentito, nell'esercizio venatorio, l'uso del richiamo vivo, purché legittimamente detenuto, regolarmente imbracato e non sottoposto a stratonamenti che possono arrecargli sofferenza".

Sentita a riguardo l'Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna, si ritiene conforme alle previsioni della D.G.R. 1074/2008 qualsiasi sistema che non provochi dolore, sofferenze o lesioni inutili all'animale, anche potenziali (es. sistemi di vincolo scorretti, rigidi o lesivi); a tal riguardo si rileva come i **dispositivi assicurati alle zampe sono considerati conformi alla normativa**, in quanto l'ala resta del tutto libera, purché i sistemi usati siano morbidi (anche in cuoio o pelle) e non provochino lesioni, lussazioni o sofferenze all'animale.

Distinti saluti.

Dott. Stefano Poma
firmato digitalmente